



REGOLAMENTO DI GRUPPO IOI

IOI **101MEDIATORI.IT**
semplice, efficace e veloce

REGOLAMENTO DI GRUPPO 101	3
ART. 1 Ambito di applicazione del regolamento	3
ART. 2 Avvio della Mediazione	3
ART. 3 Luogo della mediazione	3
ART. 4 Scelta e nomina del mediatore	4
ART. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore	4
ART. 6 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore	4
ART. 7 Presenza delle parti e loro rappresentanza	5
ART. 8 Incontro informativo e di programmazione, svolgimento della mediazione e poteri del mediatore	5
ART. 9 Conclusione della mediazione	6
ART. 10 Accordo	6
ART. 11 Mancato accordo	6
ART. 12 Riservatezza	7
ART. 13 Indennità	7
ART. 14 Responsabilità delle parti	8
ART. 15 Ruolo del mediatore in altri procedimenti	8
ART. 16 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali	8
ART. 17 Interpretazione e applicazione delle norme	8
ART. 18 Legge applicabile	8
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE	9
CODICE CONDOTTA	11

ART. 1 Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Le parti, d’intesa con Gruppo 101, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative da Gruppo 101 in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 Avvio della Mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando l’istanza di avvio predisposta da Gruppo 101 e pubblicata sul sito www.101mediatori.it. Il documento deve contenere:
 - a. Il nome dell’Organismo di mediazione e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - b. Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c. L’oggetto della lite;
 - d. Le ragioni della pretesa;
 - e. Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, Gruppo 101 decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
3. Gruppo101 comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare la comunicazione anche alla controparte, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
4. La parte convocata dovrà comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro. In assenza di tale comunicazione nei termini di legge, Gruppo101 può emettere il verbale di mancata partecipazione.
5. Gruppo101 ha facoltà, sentite le parti e con congruo preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.
6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.101mediatori.it. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 3 Luogo della mediazione

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di Gruppo 101 comunicate al Ministero della Giustizia.
2. In alternativa, Gruppo 101 può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 4 Scelta e nomina del mediatore

1. Il mediatore è nominato tra le persone inserite nella lista di Gruppo 101, consultabile anche sul sito www.101mediatori.it, tenendo in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.

I mediatori indicati da Gruppo 101 sono specialisti in tecniche di conciliazione, opportunamente valutati ai fini del loro accreditamento presso lo stesso Organismo. Gli stessi sono in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.L. 180/2010, modificato con D.M. 145/2011, e sono tenuti a partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Qualora le parti non presentino un'istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista di Gruppo 101:

- se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, tenuto anche conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, Gruppo 101 nomina il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;

- se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, Gruppo 101 può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. Gruppo 101 nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, Gruppo 101 nomina il mediatore tra i candidati proposti.

2. Nella domanda di mediazione la parte istante può chiedere di escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti in lite o dei loro avvocati.

ART. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. A procedimento iniziato, il mediatore comunica a Gruppo 101 ed alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza, che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.

3. Gruppo 101, sentite le parti, può sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera.

4. In casi eccezionali, Gruppo 101 può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

5. I soci, gli amministratori e i formatori di Gruppo 101 non possono essere nominati mediatori nei casi che coinvolgono parti in lite alle quali Gruppo 101 abbia fornito dei servizi di formazione, tranne se espressamente autorizzati da tutte le parti.

ART. 6 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore

1. Il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri. Alcune

fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

Con il consenso dell'Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

2. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra gli altri fattori:

- a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
- b. l'esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
- c. la mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

3. Sentite le parti, Gruppo 101 può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

4. Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome dell'Organismo. Egli si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia.

ART. 7 Presenza delle parti e loro rappresentanza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

3. L'assistenza da parte di un avvocato è obbligatoria nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 28/2010.

ART. 8 Incontro informativo e di programmazione, svolgimento della mediazione e poteri del mediatore

1. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.

2. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

4. Con il consenso dell'Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Gruppo101.

5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo

in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

ART. 9 Conclusione della mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a) le parti hanno conciliato la controversia;
- b) in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- c) decorsi 90 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con Gruppo 101.

2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.

3. Di quanto precede ai punti 1 e 2 il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.L. 28/2010.

ART. 10 Accordo

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.

ART. 11 Mancato accordo

1. Qualora non si pervenga ad un accordo, il mediatore valuta con le parti circa la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia.

2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

3. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Spetta al mediatore nominato, o ad altro appositamente designato dal responsabile dell'Organismo, valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta.

4. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti

o la loro impossibilità di sottoscrivere.

ART.12 Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il mediatore, il mediatore in tirocinio e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno di Gruppo 101 non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;
- b) ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione;
- c) la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

2.L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

- a) tutte le parti consentono a derogarvi;
- b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona ;
- d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

3.Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione

4.L'organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle parti o formato durante il procedimento.

ART. 13 Indennità

1.Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da corrispondere ad Gruppo 101, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti.

2.Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

ART. 14 Responsabilità delle Parti

1. È di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza, e non riconducibili a negligenza dell'organismo;
- b) l'individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- c) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- d) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- e) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- f) la determinazione del valore della controversia;
- g) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- h) le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 15 Ruolo del mediatore in altri procedimenti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

ART. 16 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.
2. I dati raccolti da Gruppo 101 sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

ART. 17 Interpretazione e applicazione delle norme

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Gruppo 101.

ART. 18 Legge applicabile

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge sostanziale e processuale applicabile in Italia.

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

SPESE E INDENNITÀ DI MEDIAZIONE DI 101MEDIATORI.IT

Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011
Tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 22%

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- € 48,80 a titolo di avvio della procedura (a valere sull'indennità).
- € 5,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax o email per ciascuna parte.
- € 10,00 per le spese vive del servizio di notifica con raccomandata uno con ricevuta di ritorno per ciascuna parte.

Le spese di avvio e quelle di notifica devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di mediazione e sono condizione per l'avvio della procedura.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Per lo svolgimento dell'incontro di mediazione, 101Mediatori adotta gli importi ridotti previsti nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 (condizione di procedibilità) anche nelle procedure di mediazione volontaria, per clausola contrattuale e per invito del giudice. Il valore della lite è indicato nell'istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, 101Mediatori.it decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

Valore della lite	Indennità per parte (inclusa IVA 22%)
Oltre € 5.000.001	€ 5.612
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.172
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.318
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.220
Da € 50.001 a € 250.000	€ 811
Da € 25.001 a € 50.000	€ 481
Da € 10.001 a € 25.000	€ 292
Da € 5.001 a € 10.000	€ 195
Da € 1.001 a € 5.000	€ 103
Fino a € 1.000	€ 52

EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall'art. 5 del DM 145/2011, l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- con esclusione delle materie (obbligatorie) di cui all'art. 5 del comma 1 del D. Lgs. 28/10, può essere aumentata del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà della procedura.

Si considerano complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti caratteristiche:

svolgimento di più di tre incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli complessivamente superiori a 50 pagine, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di documenti in lingua straniera;

- con esclusione delle materie (obbligatorie) di cui all'art. 5, comma 1. del D. Lgs. 28/10, deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta.

Valore della lite	Aumento in caso di successo (inclusa IVA 22%)	Aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta (inclusa IVA 22%)
Oltre € 5.000.001	€ 2.806	€ 2.244
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1.586	€ 1.268
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.159	€ 927
Da € 250.001 a € 500.000	€ 610	€ 488
Da € 50.001 a € 250.000	€ 305	€ 244
Da € 25.001 a € 50.000	€ 183	€ 146
Da € 10.001 a € 25.000	€ 109	€ 87
Da € 5.001 a € 10.000	€ 73	€ 58
Da € 1.001 a € 5.000	€ 40	€ 31
Fino a € 1.000	€ 20	€ 16

A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutte le spese vive non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell'indennità e a carico delle parti. Le indennità devono essere corrisposte per intero almeno tre giorni prima dell'incontro di mediazione. L'eventuale parte di indennità non versata prima dell'incontro, insieme agli eventuali aumenti, devono essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

CREDITO D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

CODICE CONDOTTA DI GRUPPO 101

ART. 1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1.Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2.Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;

il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3.Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.